


XII LEGISLATURA

**DECISIONE DELLA PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 TER DELLA L.R. 11/1995**

**N. 93 DEL 26 GIUGNO 2025**

**OGGETTO:** Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere - Nomina del Revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2009 e della l.r. 11/1995.



## LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**VISTA** la legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), in particolare l'articolo 13, il quale prevede che:

- il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale (comma 1);
- Al Revisore dei conti compete: *“a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro; b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo ai sensi dell'articolo 6, comma 3; d) di assistere alle sedute dell'Assemblea.”* (comma 2);
- al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro (comma 2 bis);


**VISTA** la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo il quale spettano all'Assemblea legislativa, che provvede con propria deliberazione, *“tutte le nomine e designazioni riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi, dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati”*;
- l'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 6, primo periodo, i quali prevedono che l'Assemblea legislativa, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, delibera la nomina o designazione tra le proposte pervenute e dichiarate ammissibili (comma 6, primo periodo) dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni (comma 1). Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione (comma 2);
- l'articolo 15, comma 2 bis, in virtù del quale gli organi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

**ATTESO CHE** nella XI Legislatura, con [D.A.L. 10 marzo 2020, n. 13](#) è stato nominato revisore dei conti del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere, Antonelli Rolando, iscritto al n. 99249 del registro dei revisori legali con Decreto ministeriale del 5 novembre 1999;

**VERIFICATO CHE**, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della richiamata l.r. 11/1995, gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio e, pertanto, l'organo in oggetto è scaduto in data 19 marzo 2025;

**VISTO** l'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 11/1995 secondo i quali salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati, non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni; in tale periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità e ogni altro atto eventualmente assunto è nullo (comma 1); decorso il periodo di proroga di cui al predetto [comma 1](#) senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura (comma 2);



**CONSIDERATO CHE**, in virtù della normativa sopra richiamata, l'Assemblea legislativa deve provvedere alla nomina del Revisore dei conti del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2009 e della l.r. 11/1995;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 16 ottobre 2024 (Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 2 bis, commi 3 e 8 e dell'articolo 15, commi 1, lett. a) e 2 bis, della [l.r. 11/1995](#));

**ATTESO CHE** il suddetto elenco, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 12 novembre 2024, ha individuato nel 15 febbraio 2025 il termine ultimo per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della nomina in oggetto;

**RICHIAMATI** gli atti assembleari nn. [82 e 82 bis](#) (Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere Nomina del Revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2009 e della l.r. 11/1995), iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa del 10 aprile 2025;

**ATTESO CHE**, con il citato atto 82 bis la I Commissione permanente ha approvato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, il seguente elenco di candidati idonei a ricoprire la carica in argomento:

1. Antonelli Rolando,
2. Boschetti Roberto,
3. Copparoni Goffredo Maria,
4. Di Mei Gianluca,
5. Lucidi Edoardo;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


**RICHIAMATI:**

- lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 21;
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), in particolare l'articolo 67, comma 1;
- il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);

**VERIFICATO CHE** l'Assemblea legislativa a tutt'oggi non ha deliberato in merito alla nomina in oggetto;

**VISTO** l'articolo 11 ter della l.r. 11/1995, il quale prevede che per qualsiasi nomina o designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, se l'Assemblea stessa non delibera la nomina o designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva;

**CONSIDERATO CHE**, in virtù di tale norma, la competenza a provvedere è trasferita alla Presidente dell'Assemblea legislativa, poiché l'Assemblea stessa non ha effettuato la nomina nei termini previsti;



**PRESO ATTO CHE** tutti i candidati, come specificati nel citato elenco approvato dalla I Commissione permanente, hanno dichiarato, ai sensi della vigente normativa, l'insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti richiesti;

**CONSIDERATO CHE** Antonelli Rolando risulta idoneo alla nomina in oggetto, secondo le risultanze dell'atto n. 82 bis sopra richiamato;

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario procedere alla nomina del Revisore dei conti del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2009 e della l.r. 11/1995;

**DECIDE**

1. di nominare Revisore dei conti del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 6/2009 e della l.r. 11/1995, Antonelli Rolando, iscritto al n. 99249 del Registro dei Revisori legali con Decreto ministeriale del 5/11/1999;
2. di dare atto che il Revisore dei conti resta in carica per la durata della XII legislatura regionale;
3. di dare atto, altresì, che al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis della l.r. 6/2009;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Leggi e banche dati", sottosezione "Atti", del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della l.r. 14/2010, a cura della Responsabile della Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi;
6. di trasmettere il presente atto, dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di cui al punto 4, alla Presidente della Giunta regionale, ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Sarah Bistocchi

*(firma apposta digitalmente  
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)*